

Codice A14050

D.D. 30 luglio 2015, n. 517

Art. 8/ter del D.Lgs. n. 502 del 30 novembre 1992 e s.m.i. Istanza Cooperativa Sociale Santa Cristina. Sospensione procedimento in attuazione della D.G.R. n. 27-1784 del 20/07/2015.

La D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012, “Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della D.G.R n. 41-12003 del 15.03.2004”, ha individuato, quale nuova tipologia, il Centro Diurno Socio Riabilitativo (CDSR) sperimentale destinato ai minori con patologie psichiatriche e determinato, in fase di prima attivazione sperimentale, il fabbisogno a livello regionale.

La D.G.R. suddetta ha stabilito, inoltre, che:

- l’attivazione del CDSR è soggetta all’autorizzazione dell’ASL, previo parere della programmazione sanitaria regionale ai sensi dell’art. 8/ter e quater D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999 e norme regionali vigenti;
- le Direzioni regionali competenti, trascorso un triennio dall’approvazione della D.G.R. stessa, attraverso la verifica degli esiti delle sperimentazioni effettivamente avviate, valuteranno l’opportunità del superamento della fase sperimentale, con l’eventuale revisione dei requisiti individuati nella D.G.R. medesima e ridefinizione del fabbisogno regionale.

Il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Santa Cristina ha presentato istanza relativamente alla realizzazione di un CDSR, con capacità di accoglienza di n. 20 utenti, da ubicare in Via delle Orfane n. 11 – Torino. Nel corso di detto procedimento, tutt’ora in atto, il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali ha effettuato una ricognizione volta ad individuare le voci di spesa che concorrono alla determinazione della tariffa applicata con riferimento ai CDSR.

La D.G.R. n. 27-1784 del 20/07/2015 “Definizione delle tariffe e ridefinizione del fabbisogno dei Centri Diurni Socio Riabilitativi sperimentali per minori. Modifiche alla D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012”, ha definito i valori tariffari di riferimento del CDSR e, data l’imminente conclusione della fase sperimentale, la cui scadenza è fissata al 31/12/2015, ha disposto la sospensione dei procedimenti in corso inerenti la verifica di compatibilità ex art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. per la realizzazione di nuovi CDSR. Il provvedimento ha, altresì, subordinato il riavvio dei procedimenti alla verifica degli esiti delle sperimentazioni già avviate ed al conseguente aggiornamento del relativo fabbisogno di CDSR rispetto a quello previsto ex D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012.

Considerata l’imminenza della scadenza dei termini previsti per la verifica degli esiti delle sperimentazioni effettivamente avviate;

Ritenuto, pertanto, necessario sospendere, in attuazione della D.G.R. n. 27-1784 del 20/07/2015, il procedimento di verifica di compatibilità ex art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inerente la realizzazione del Centro Diurno Socio Riabilitativo (CDSR) sperimentale per minori da ubicare in Via delle Orfane n. 11 – Torino;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto il D.lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17, e s.m.i.;

vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23, art. 17;

vista la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012;

vista la D.G.R. n. 27-1784 del 20/07/2015;

determina

- di sospendere, in attuazione della D.G.R. n. 27-1784 del 20/07/2015, il procedimento di verifica di compatibilità ex art. 8/ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., inerente la realizzazione del Centro Diurno Socio Riabilitativo (CDSR) sperimentale per minori da ubicare in Via delle Orfane n. 11 – Torino;
- di dare atto che il procedimento verrà riavviato a seguito della conclusione, da parte delle competenti Direzioni regionali Sanità e Coesione Sociale, della verifica sugli esiti dei progetti avviati nella fase sperimentale nonché della successiva ridefinizione del fabbisogno di CDSR a livello regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dr. Fulvio MOIRANO